

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1968

Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo alla assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, inserendosi nelle norme dettate per la riforma del regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, determinò genericamente in tre anni il termine prescrizione dell'azione per ottenere il pagamento delle prestazioni assicurative ed in un anno quello per ottenere la condanna al pagamento dei premi assicurativi.

Il testo di legge per quanto perspicuo, lasciò alcune preplexità negli interpreti, relativamente ai diritti che dovevano ritenersi decaduti a seguito del decorso del termine prescrizione. Si intese che la prescrizione riguardi la sola possibilità di richiedere le prestazioni singole? o si intese che nei tre anni si prescriva anche il diritto a fare accertare la legittima pretesa alle prestazioni, indipendentemente dal fatto della prescrizione intervenuta per quanto riguarda la richiesta di singole prestazioni?

La giurisprudenza non fu univoca nella interpretazione, ma sembra prevalente nel senso che per l'accertamento del diritto valga sempre il termine della prescrizione ordinaria. E ciò tanto per il diritto alle prestazioni assicurative quanto correlativamente per quello relativo ai premi.

Di qui la necessità, o quanto meno la opportunità, che il legislatore esprima nelle

forme previste della interpretazione autentica la sua chiara volontà.

In correlazione con la norma interpretativa accennata, sembra al proponente sia giusto aggiungere anche una modifica del termine di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 112 sopra citato a favore dei medici radiolesi di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

L'applicazione dell'articolo 112 ha infatti causato per molti di questi medici grosse difficoltà. Il fatto che la invalidità permanente parziale o totale non si sveli nei casi di lesioni da raggi X così facilmente come si può credere ha già portato molti degli aventi diritto alla pensione a perdere dei diritti sacrosanti.

Di qui la opportunità di disporre che per i soli medici obbligatoriamente assicurati contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive i termini di cui all'articolo 112 siano prolungati in modo da diventare di cinque e tre anni a seconda che si tratti di richiesta di prestazioni o di premi.

La risoluzione di questi problemi rende necessario questo disegno di legge che il proponente si permette di affidare alla intelligente comprensione del Senato nei termini seguenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine di tre anni di cui al comma primo estingue solo il diritto di richiedere singole prestazioni, se dovute, fermo restando il termine di prescrizione ordinaria per la proposta della domanda di accertamento dell'infortunio, della sua gravità, delle sue conseguenze e del diritto dell'infortunato alle prestazioni.

Il comma secondo dello stesso articolo va interpretato come riguardante soltanto la prescrizione del diritto a singoli premi, fermo restando il termine normale per la azione a tutela del diritto alla percezione dei premi per i quali non sia scaduto il termine annuale.

Art. 2.

I termini di tre anni e di un anno di cui ai commi primo e secondo del citato articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, interpretato come previsto dall'articolo che precede, sono rispettivamente sostituiti dai termini di cinque e tre anni nei casi di applicazione dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ma ha effetto dalla entrata in vigore del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto ha riguardo alle norme di cui all'articolo 1. In ogni caso restano fermi gli effetti delle sentenze costituenti cosa giudicata.